



REGIONE MARCHE ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DALL'ANNO DI IMPOSTA 2022

Si informa che, in base all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2022, n. 5, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012) e all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è rideterminata, rispetto all'aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del medesimo d.lgs. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;
- d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento.

Pertanto, l'aliquota applicabile **a decorrere dall'anno di imposta 2022** è la seguente:

Scaglioni di reddito	Aliquota applicabile (aliquota base + maggiorazione)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 15.000,00 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro	1,53%	184,5 + 1,53% sulla parte eccedente 15.000,00
oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro	1,70%	383,4 + 1,70% sulla parte eccedente 28.000,00
oltre 50.000,00 euro	1,73%	757,4 + 1,73% sulla parte eccedente 50.000,00

Ai sensi del comma 2 del citato all'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2022, n. 5, si applica l'aliquota di base dell'1,23% per i contribuenti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 50.000,00 euro con uno o più figli portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (sono considerati a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni tale limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dell'1,23% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti non sia superiore a 50.000,00 euro.